

# GR\_GERICHTE SK2 2021 56 vom 1. Februar 2022

GR Gerichte, 2022-02-01, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr\\_gerichte\\_SK2\\_2021\\_56](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_SK2_2021_56)

FR: GR\_GERICHTE SK2 2021 56 du 1 février 2022

IT: GR\_GERICHTE SK2 2021 56 del 1 febbraio 2022

## Regeste

truffa ecc. | Beschwerde gegen StA, Einstellungsverfügung

## Erwägungen

### E. 4

/ 7 consid. 2a). Gli aventi diritto economici di un conto bancario intestato a una persona giuridica fruiscono solo eccezionalmente del diritto di impugnare decisioni relative allo stesso, specificamente nella misura in cui la persona giuridica titolare del conto è stata sciolta o ha cessato di esistere e non gode pertanto più dell'esercizio dei diritti civili (TPF BB.2016.389 del 04.05.2017 consid. 1.2.1, con rimando a DTF 123 II 153 consid. 2c; TC GR SK2 18 17 del 16.07.2018 pag. 2 seg.; SK2 15 20 del 13.11.2015 consid. 2a). La legittimazione a ricorrere dev'essere sufficientemente motivata nell'impugnativa (art. 385 cpv. 1 CPP; Patrick Guidon, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Zivilprozessordnung, Zuri-go/San Gallo 2011, n. 391). 1.2.3. Il reclamante non si esprime in merito alla sua legittimazione a ricorrere e non fa pertanto neppure valere motivi per un'eccezione dalla precitata prassi, non argomentando segnatamente che la B.\_\_\_\_\_ non goda più dei diritti civili o non sia per altri motivi in grado di far valere i propri interessi. Simili motivi non sono peraltro neppure ravvisabili. Il reclamante lamenta invece essenzialmente la circostanza che la Procura pubblica avrebbe omesso di assegnare un termine per la richiesta di risarcimento alla B.\_\_\_\_\_, sebbene, come da lui stesso correttamente rilevato, "sono i conti di quest'ultima che sono stati bloccati per ordine della magistratura" (act. A.1 n. 6). Nel fare ciò, egli non fa tuttavia altro che arrogarsi la facoltà di agire in proprio nome per conto della predetta società, omettendo di addurre i motivi – non ravvisabili – per cui dovrebbe esservi legittimato. A tal riguardo, il reclamo non adempie pertanto i requisiti di motivazione statuiti all'art. 385 cpv. 1 CPP. 1.2.4. Da quanto precede discende che, nella misura in cui il reclamo concerne pretese relative al blocco dei conti bancari intestati alla B.\_\_\_\_\_, il reclamante non è legittimato a ricorrere. Nella medesima misura, il reclamo si rivela pertanto inammissibile. 1.3. In sintesi, il reclamo è ricevibile in ordine, nella misura in cui non concerne pretese relative al blocco dei conti bancari intestati alla B.\_\_\_\_\_. 2.1. Il reclamante censura innanzitutto un'errata applicazione del principio inquisitorio sancito dall'art. 429 cpv. 2 CPP in relazione alla circostanza che la Procura pubblica avrebbe ridotto l'indennizzo da lui postulato per le spese di patrocinio incorse nella procedura dinanzi all'istanza precedente sulla sola base della mancata produzione dell'accordo sull'onorario, senza aver precedentemente chiesto la produzione del relativo documento (act. A.1 n. 4 e 5).

### E. 5

/ 7 2.2.1. Giova innanzitutto ricordare che, tenor giurisprudenza del Tribunale federale, il calcolo della tariffa oraria per indennità ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 CPP soggiace alle

disposizioni del luogo della procedura (DTF 142 IV 163 consid. 3.1.2). Nel Cantone dei Grigioni si applica l'Ordinanza sull'onorario degli avvocati (OOA; CSC 310.250). Giusta l'art. 4 cpv. 1 OOA, le parti sono tenute a inoltrare all'inizio della procedura un accordo sull'onorario firmato ed esaustivo. Qualora ciò non avvenga, l'autorità giudicante può astenersi dal consultare la fattura dell'avvocato per stabilire le ripetibili. Contrariamente a quanto sembra ritenere il reclamante, la conclusione di un accordo sull'onorario è pertanto solamente rilevante nella misura in cui il medesimo è stato inoltrato all'autorità giudicante (cfr. TC GR SK2 20 32 del 25.01.2021 consid. 3.4). In caso di mancato inoltro dell'accordo sull'onorario si applica per prassi la tariffa oraria mediana di CHF 240.00 (cfr. fra tante TC GR SK1 14 18 del 12.11.2014 consid. 20b, con rimandi giurisprudenziali). In applicazione analogica dell'art. 4 cpv. 2 OOA, l'autorità giudicante tiene conto dell'accordo sull'onorario solo dalla data della sua produzione, ragion per cui un inoltro in sede di reclamo è irrilevante al fine di giudicare le ripetibili dell'istanza precedente (cfr. TC GR SK2 20 32 del 25.01.2021 consid. 3.4; si veda anche DTF 146 IV 332 consid. 1.4).

2.2.2. Agli atti della Procura pubblica non risulta alcun accordo sull'onorario. Il reclamante stesso ammette per contro di non aver inoltrato il documento dinanzi all'istanza precedente, producendolo invece solamente in sede di reclamo (act. A.1 n. 5).

2.3. La Procura pubblica ha pertanto correttamente applicato la tariffa oraria mediana di CHF 240.00, ragion per cui la censura dev'essere respinta. In assenza di altre relative censure, le spese di patrocinio riconosciute dall'istanza precedente, di CHF 2'256.35, sono pertanto confermate.

3. Il reclamante censura inoltre una violazione del principio inquisitorio in relazione al mancato riconoscimento della pretesa risarcitoria per la perdita di guadagno della B. \_\_\_\_\_ (act. A.1 n. 6). Come precedentemente illustrato (cfr. consid. 1.2 supra), la censura si rivela inammissibile.

4. Il reclamante censura infine una violazione del principio inquisitorio in relazione al mancato riconoscimento della fattura della C. \_\_\_\_\_ per supporto e assistenza del (recte: nel) procedimento penale (act. A.2 n. 7). Come si evince dalla fattura e dall'ordine di pagamento allegati dal reclamante stesso, egli non è direttamente gravato da tali spese, essendo la fattura stata emessa nei confronti della B. \_\_\_\_\_ (act. B.4) e pagata dalla medesima (act. B.5). Ne consegue che, per i

## **E. 6**

In applicazione dell'art. 8 cpv. 1 OECP (CSC 350.210), gli emolumenti per la procedura di reclamo sono fissati in CHF 1'500.00. Giusta l'art. 428 cpv. 1 CPP, le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. È ritenuta soccombente anche la parte il cui ricorso è dichiarato irricevibile. Il reclamante risulta pertanto integralmente soccombente. Nella stessa misura, la tassa di giustizia è conseguentemente posta a suo carico.

## **E. 7**

/ 7 La Seconda Camera penale pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo, di CHF 1'500.00, è posta a carico del reclamante. 3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia penale ai sensi dell'art. 78 LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 78 segg. e 90 segg. LTF. 4. Comunicazione a:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.